

# Informativa Certificazione Verde Covid-19 nel settore privato

## Le novità dal 15 ottobre 2021

**REV 02**

Il Decreto-Legge 127 del 21 settembre 2021 stabilisce che dal 15 ottobre 2021 i lavoratori siano in possesso di Certificazione verde Covid-19 per **accedere nei luoghi di lavoro**.

La disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

### **Cos'è e come si ottiene la Certificazione Verde Covid-19?**

La certificazione verde Covid-19 è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (**QR Code**) e un sigillo elettronico qualificato.

La certificazione verde Covid-19 si ottiene dopo:

- aver effettuato la prima dose di vaccino anti Covid-19: validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino al completamento del ciclo vaccinale
- aver completato il ciclo vaccinale anti Covid-19: validità dodici mesi
- guariti dal Covid-19: validità sei mesi
- essere guariti dal Covid-19 e aver effettuato entro un anno dalla malattia una dose di vaccino anti Covid-19: validità dodici mesi
- aver effettuato la prima dose di vaccino da oltre quattordici giorni o aver completato il ciclo vaccinale e successivamente aver contratto il virus ed essere guariti dal Covid-19: validità dodici mesi
- essere negativi al tampone antigenico rapido: validità 48 ore
- essere negativi al tampone molecolare: validità 72 ore

### **Chi deve verificare la Certificazione Verde Covid-19 e come?**

Entro il 15 ottobre 2021 il datore di lavoro deve definire le **modalità operative di controllo**, anche a campione, ove possibile al momento dell'accesso, per accertare che i lavoratori e i soggetti che prestano attività lavorativa siano provvisti di Certificazione Verde.

Il controllo viene effettuato tramite l'applicazione "**Verifica C19**" scaricabile sul sito

[www.dgc.gov.it/web/app.html](http://www.dgc.gov.it/web/app.html)

La verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati in qualunque forma.

Il controllo avviene anche attraverso:

- la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciata dal medico in formato cartaceo (Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021)  
È in corso di predisposizione un certificato contenente l'apposito QR Code.  
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
- le certificazioni di vaccini somministrati all'estero dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19 per cittadini italiani residenti all'estero o cittadini stranieri che dimorano in Italia (Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021)

### **Come gestire i lavoratori sprovvisti di Certificazione Verde Covid-19?**

Nel caso in cui i lavoratori comunicano di essere sprovvisti di Certificazione Verde o ne risultino privi al momento dell'accesso sul luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** senza retribuzione ma con diritto di conservazione al rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, **il datore di lavoro può sospendere il lavoratore** per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabile per una sola volta.



**Il laboratorio Biotre sas propone convenzione  
per esecuzione tamponi rapidi per lavoratori  
a prezzo scontato con Certificazione Verde immediata**

## Nomina incaricato al controllo e Verbale di controllo

Il datore di lavoro individua con **atto formale** il soggetto interno o esterno all'azienda incaricato dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. *Utilizzare modello A allegato "Nomina incaricato"*.

Se è lo stesso datore di lavoro ad effettuare il controllo, non va sottoscritto tale modello.

L'informativa privacy sul trattamento dei dati viene esposta in bacheca e portata a conoscenza di tutti.

In caso di controllo effettuato all'ingresso con esito negativo, il lavoratore viene allontanato, è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito tuttavia non subisce sanzioni disciplinari.

In caso di controllo non effettuato all'ingresso ma successivamente all'interno del luogo di lavoro con esito negativo, il lavoratore viene allontanato, è considerato assente ingiustificato ed è **soggetto a sanzioni disciplinari**.

L'incaricato al controllo traferisce gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di Certificazione verde al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. *Utilizzare modello B allegato "Verbale di controllo"*.

## Modalità operative di controllo della Certificazione Verde

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, nelle more del rilascio, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Dalle Linee guida per la pubblica amministrazione emergono i seguenti aspetti:

- Il Datore di lavoro definisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche con **cadenza giornaliera** con o senza l'ausilio di sistemi automatici, su tutto il personale o su un **campione** di lavoratori in percentuale **non inferiore al 20%** di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

- Al fine di garantire un'efficace programmazione del lavoro e in caso di richiesta del Datore di Lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere comunicazioni sui periodi nei quali non sarà in possesso della Certificazione Verde con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative.

Dalle interpretazioni di Confindustria emergono i seguenti aspetti:

- Esclusivamente in caso di attività svolta all'esterno dei locali aziendali (es. trasferta, svolgimento di attività lavorativa in assenza di incaricati al controllo), il lavoratore, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro (o su richiesta degli incaricati dell'azienda nel caso in cui l'azienda abbia scelto lo strumento dei controlli a campione), può effettuare la lettura del QR Code apposto sul suo green pass mediante l'app VerificaC19 installata sul proprio dispositivo e trasmettere ai soggetti incaricati l'immagine della schermata di controllo (screenshot) con esito positivo.

## Lavoro agile

Il lavoratore che non esibisca la Certificazione Verde non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

## Sanzioni

Se il datore di lavoro non controlla la Certificazione Verde, o non definisce un sistema di controllo entro il 15 ottobre, viene multato per una somma che varia **da 400€ a 1.000€**.

Se il lavoratore accede al luogo di lavoro senza la Certificazione Verde è sanzionato con una multa **da 600€ a 1.500€**.



**Il laboratorio Biotre sas propone convenzione  
per esecuzione tamponi rapidi per lavoratori  
a prezzo scontato con Certificazione Verde immediata**

## Quali lavoratori hanno l'obbligo vaccinale? D.L. 44 del 1 aprile 2021 e successive integrazioni

a) Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (vedi tabelle) che svolgono la propria attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

PROFESSIONI SANITARIE	OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO
Farmacista	Massofisioterapista
Medico chirurgo	Operatore socio-sanitario
Odontoiatra	Assistente di Studio Odontoiatrico
Veterinario	
Biologo	
Fisico	
Chimico	
Psicologo	
Infermiere	
Infermiere Pediatrico	
Ostetrica /o	
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	
Tecnico Audiometrista	
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	
Tecnico di Neurofisiopatologia	
Tecnico Ortopedico	
Tecnico Audioprotesista	
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	
Igienista dentale	
Dietista	
Podologo	
Fisioterapista	
Logopedista	
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	
Terapista Occupazionale	
Educatore Professionale	
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	
Assistente Sanitario	

b) Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa all'interno di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, a partire dal **10 ottobre 2021**.

I responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità che verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



**Il laboratorio Biotre sas propone convenzione  
per esecuzione tamponi rapidi per lavoratori  
a prezzo scontato con Certificazione Verde immediata**